



20272-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1150/2020
MARCO VANNUCCI		CC - 16/06/2020
FILIPPO CASA		R.G.N. 1257/2020
FRANCESCO CENTOFANTI		
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 19/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/SENTITE le conclusioni del PG *L. Trepieri, che ha chiesto dichiarare
l'imprescrittibilità del ricorso;*

1 -

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da (omissis) , avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Novara del 26 febbraio 2019 in tema di tutela di posizioni giuridiche soggettive (artt.35 *bis* e 69, co.6, ord.pen.).

1.1. Le originarie istanze del (omissis) – detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 *bis* ord.pen. - riguardano temi di potenziale contrasto tra la circolare DAP del 2.10.2017, per come applicata dalla Direzione dell'Istituto di Novara, e pretesi diritti soggettivi del soggetto ristretto (in relazione alla limitazione degli orari di accensione della TV, allo scambio di oggetti tra appartenenti al medesimo gruppo di socialità, alle modalità di realizzazione dei colloqui con i minori).

1.2. Il Tribunale, dopo aver illustrato i contenuti della decisione di rigetto (essenzialmente in diritto, posto che il Magistrato di Sorveglianza non ritiene possibile fornire diversa interpretazione né disapplicare i contenuti della circolare), evidenzia che i motivi del reclamo sono del tutto sovrapponibili ai contenuti della domanda iniziale.

Ne viene, pertanto, affermata la genericità, attesa la mancanza di precise ragioni di dissenso o di critica dell'atto impugnato. 21

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (omissis) , deducendo erronea applicazione di legge e motivazione apparente quanto alla declaratoria di inammissibilità del reclamo.

Il ricorrente evidenzia in particolare che la (pretesa) identità tra i contenuti della domanda e quelli del reclamo è solo affermata e non dimostrata, il che già determina apparenza di motivazione.

Ma, al di là di tale aspetto, il reclamo introduceva ulteriori spunti di critica, su temi di particolare rilevanza, del tutto ignorati.

Si tratta, peraltro, di aspetti in diritto oggetto di valutazione, in sede di legittimità, in modo difforme rispetto ai contenuti della decisione del Magistrato di Sorveglianza, il che ulteriormente rendeva doveroso, da parte del Tribunale, l'esame concreto del reclamo.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

3.1. Il Tribunale di Sorveglianza non realizza, nel caso in esame, una corretta applicazione – a parere del Collegio – dell'istituto della inammissibilità di un atto di impugnazione per genericità dei motivi.

Va infatti ricordato che il limite della genericità dell'atto riguarda essenzialmente il dovere dell'impugnante di esprimere le ragioni di critica alla prima decisione, ma è al contempo evidente che lì dove vengono in rilievo questioni in diritto (peraltro altamente dibattute e

controverse come nel caso che ci occupa) non può pretendersi che l'impugnante esprima critiche 'diverse' rispetto alla sua prospettazione originaria, dovendosi esclusivamente verificare che nell'atto di reclamo ci sia confrontati dialetticamente con le ragioni del diniego.

In caso analogo, vertente su reclamo in sede di sorveglianza (Sez. I, n. 29068 del 2018, ric. *Falsone*) questa Corte ha affermato taluni principi, condivisi dal Collegio, che è opportuno ribadire, nel senso che la necessaria specificità dei motivi di impugnazione (art. 581 cod.proc.pen.) si attegga in maniera diversa non solo tra impugnazione di merito (a critica libera) e di legittimità (a critica vincolata), ma anche in rapporto ai contenuti della prima decisione giurisdizionale e ai temi rilevanti per la decisione finale.

In particolare, lì dove sia incontroverso il 'fatto' e il motivo del primo diniego sia esclusivamente articolato in 'diritto', il potere di critica spettante alla parte soccombente può - e per certi versi deve - tendere alla riproposizione degli argomenti in diritto disattesi dal primo giudice, atteso che resta coesistente alla natura della impugnazione (intesa come rivalutazione della *quaestio iuris*) la facoltà della parte di ottenere un nuovo (e auspicabilmente diverso) apprezzamento dei possibili significati delle disposizioni normative incidenti sul tema.

Il dissenso della parte dalla interpretazione fornita dal primo giudice può pertanto essere esercitato tramite la riproposizione degli argomenti - in diritto - disattesi, posto che nessuna disposizione processuale potrebbe attribuire al primo giudice il monopolio dell'attività interpretativa nè potrebbe costringere la parte 'soccombente' a variare la prospettiva interpretativa lì dove resti convinta della bontà della sua opzione iniziale.

Tali principi di fondo del sistema risultano, peraltro, del tutto in linea con i contenuti del noto arresto rappresentato da Sez. U., n. 8825 del 27.10.2016 (dep.2017), ric. *Galtelli*, rv 268822. La decisione, lungi dal muoversi sul crinale della piena omologazione tra l'appello ed il ricorso per cassazione (posto che ne evidenzia la diversità strutturale, del resto ineludibile portato della diversa conformazione legislativa dei poteri giurisdizionali), ha semplicemente ribadito che anche l'atto di appello (e dunque le forme di impugnazione allo stesso assimilabili) è soggetto alla operatività della previsione di legge in punto di necessaria specificità dei motivi posti a suo sostegno, adottando un modello interpretativo di maggior rigore circa i criteri di identificazione della genericità.

Tali modelli interpretativi, tuttavia, non si spingono al punto di esigere - in caso di questioni in diritto - la necessaria «novità» delle argomentazioni poste a sostegno della impugnazione, ben potendo in secondo grado essere dedotte «questioni già prospettate e disattese dal primo giudice», come ribadito dalla stessa decisione Sez.U. in esame (a pag. 20 della motivazione), con il solo limite della pertinenza ai contenuti e alla *ratio decidendi* della decisione impugnata.

In altre parole, ^{quando} ~~in~~ ~~dove~~ si discute di temi in diritto il requisito della «specificità» dei motivi di una impugnazione di merito risulta soddisfatto lì dove la riproposizione della questione interpretativa - anche senza elementi di novità - risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della *quaestio iuris* da parte del giudice di grado superiore.

3.2. Ciò posto, va rilevato che il Tribunale ha del tutto trascurato la rilevanza in diritto dei temi riproposti, aspetto che impediva l'adozione di una declaratoria di inammissibilità del reclamo per genericità e imponeva la valutazione dei suoi contenuti.

Ne deriva l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Così deciso il 16 giugno 2020

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

